

(N. 2306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1952

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con decreto legislativo 17 maggio 1946 (art. 1) nel limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, è stata compresa una particolare autorizzazione, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, nella spesa per la costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa per la costruzione, nell'isola stessa, delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.

In base all'articolo 6 del predetto decreto legislativo le domande di contributo dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 1946 e gli impianti avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31 dicembre 1951.

Per la Sardegna, nel decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, è stata compresa altra particolare autorizzazione per provvedere alla concessione del contributo statale, in base al cennato articolo 73, nella spesa per la costruzione dei serbatoi e laghi artificiali e di un contributo straordinario statale nella spesa per la costruzione delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.

A termini dell'articolo 5 del cennato decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, le domande di contributo che non erano state ancora prodotte dovevano essere presentate entro il 30 giugno 1948 e gli impianti avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31 dicembre 1951.

La legge 31 ottobre 1951, n. 1116, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952,

stabilisce, fra gli altri limiti di impegno per pagamenti differiti quello di lire 1.500.000.000 per « sovvenzioni per linee e impianti elettrici previsti nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali ».

Non v'è dubbio che la dizione del predetto articolo 5 (con le norme stabilite nelle relative leggi speciali) sarebbe stata idonea a mantenere la possibilità di concedere, accanto al contributo di cui agli articoli 73 e seguenti, anche il contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nella Sicilia e nella Sardegna delle opere principali dei nuovi impianti idroelettrici, qualora l'efficacia delle relative norme non fosse già cessata per la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 5 e 6 dei citati decreti legislativi. Occorre perciò fissare nuovi termini intesi a ripristinare la concessione delle agevolazioni predette la necessità delle quali si manifesta evidente solo se si con-

sideri che l'attuale disponibilità di energia elettrica, mentre per l'Italia continentale è di kWh 533 per abitante, per la Sardegna è di kWh 271 per abitante e per la Sicilia è di kWh. 92 che potrebbero salire a 210 soltanto se l'Ente Siciliano di Elettricità, dopo eventuali nuovi stanziamenti di fondi atti a colmare i recenti aumenti dei prezzi, potesse attuare in pieno il suo primo ed il suo secondo programma di costruzioni.

Con l'occasione si manifesta opportuno chiarire la portata dell'autorizzazione di spesa contenuta nel n. 1 dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1951-52, nel senso che in detta autorizzazione debbono intendersi compresi anche gli impegni da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici per l'attuazione delle suddette agevolazioni.

A tal uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che non comporta nuovi aggravii per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande di contributo prevedute dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

Art. 2.

L'articolo 5, punto 1, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:

« Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ».